

Rep.n. 30782

Racc.n. 9912

COSTITUZIONE DI "TRUST"
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantanove (1999) il giorno venti (20) del mese di dicembre.

In Via n. .
Avanti a me Dottor , Notaio in
, con studio in Via n. , i-
scritto presso il Collegio Notarile dei Distretti
Riuniti di e alla
presenza delle testimoni a me note ed idonee
- , nata a il
, residente in Via n.
, impiegata;
- , nata a il
residente in Via n. , impiega-
ta;

si costituiscono

- , nato a () il
, residente a (), Via n.
, agiato, codice fiscale ;
- , nata a ()
il , residente a (), Via
n. , casalinga, codice fiscale
, i quali dichiarano di essere
coniugi in regime di comunione legale dei beni, di
seguito indicati come "Disponenti".
- Dottor , nato a () il
, residente a (), Via n. ,
commercialista, codice fiscale

Detti comparenti, della cui identità personale io
Notaio sono certo, con il presente atto convengono
e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che i Disponenti trasferiscono in questo momento
in proprietà al Trustee, come appresso individua-
to, la somma di Lire 50.000.000 (cinquantamilio-
ni);
- che i Disponenti potranno trasferire in seguito
al Trustee, con atti separati, altri beni mobili o
immobili, titoli di credito, diritti di ogni tipo
e in genere quanto possa formare oggetto di tra-
sferimento;
- che i trasferimenti in parola saranno in piena,
libera ed esclusiva proprietà e titolarità, con il
vincolo per il Trustee di impiegare quanto gli
viene trasferito e di disporne secondo le disposi-
zioni di questo Strumento;
- che al riconoscimento del trust istituito da

REGISTRATO A ROMA
ATTI <i>Pubblici</i>
IL <i>7-1-2000</i>
SERIE N.
ESATTE L.
DI CUI L.
PER INVIM



questo Strumento si applicano le disposizioni della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, ratificata dalla Repubblica Italiana con legge 16 ottobre 1989 n. 364, entrata in vigore il 1 gennaio 1992, salve disposizioni di maggiore favore;

TUTTO CIO' PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

PARTE PRIMA: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1) Denominazione. Irrevocabilità.

A) Il Trust così istituito è denominato "Edoardo Barone", d'ora innanzi indicato come "Trust".

B) Il Trust ha effetto dal momento della sottoscrizione di questo Strumento.

C) Il Trust è irrevocabile.

Art. 2) Individuazione dei Disponenti.

A) Ogni facoltà, diritto e potere dei Disponenti compete congiuntamente e solidalmente ai soggetti qualificati Disponenti nel Protocollo di questo Strumento.

B) La morte o la sopravvenuta incapacità di uno fra tali soggetti produce l'accrescimento di tali facoltà, diritti e poteri in favore dell'altro, mentre la morte o la sopravvenuta incapacità di entrambi produce l'estinzione della posizione giuridica dei Disponenti.

C) La locuzione "morte dei Disponenti", impiegata in questo strumento, si intende allora riferita al momento dell'estinzione della posizione giuridica dei Disponenti.

Art. 3) Individuazione del Trustee.

Trustee del Trust è il dottor _____, nato a _____ il _____ e quivi domiciliato in Via _____ n. _____, ai fini del presente atto, d'ora innanzi indicato come "Trustee", che accetta.

Art. 4) Individuazione dei Beni del Trust.

A) Sono beni del Trust, d'ora innanzi Beni del Trust:

I) la somma indicata in Premessa;
II) ogni bene o diritto che o i Disponenti o terzi con il consenso dei Disponenti trasferiscano al Trustee affinché siano inclusi fra i Beni del Trust;

III) i frutti di quanto sopra indicato;
IV) ogni bene e diritto acquistato per mezzo di Beni del Trust o quale corrispettivo dell'alienazione di Beni del Trust.

B) I Beni del Trust sono separati dal patrimonio personale del Trustee, non formano oggetto della sua successione ereditaria, non fanno parte di alcun regime patrimoniale nascente dal suo matrimo-



nio o da convenzioni matrimoniali, non sono in alcun caso aggredibili nè dai suoi creditori personali nè dai creditori dei Disponenti.

Art. 5) Individuazione dei Beneficiari.

A) Il Beneficiario principale è nato a l' , nipote dei Disponenti.

B) Qualora egli muoia durante il vigore del Trust assumeranno la veste di Beneficiari le persone indicate nell'allegato.

C) Nel corpo di questo Strumento il termine Beneficiari designa il Beneficiario Principale e, solo qualora egli muoia durante il vigore del Trust e a partire da tale momento, le persone indicate nell'allegato.

Art. 6) Individuazione del Guardiano.

A) I Disponenti nominano Guardiano del Trust l'Avv. , nato a il

B) I Disponenti nominano il Dottor , nato a il , e residente a , Via n. , genero dei Disponenti, quale successivo Guardiano, il quale subentrerà nell'ufficio al momento della morte o incapacità del Guardiano sopra nominato.

Art. 7) Durata del Trust.

A) Il Trust ha termine al verificarsi dell'ultimo fra gli eventi sotto indicati:

I) la morte del Beneficiario Principale;

II) qualora egli abbia avuto figli, il compimento del ventunesimo anno da parte del figlio più giovane.

B) I Beneficiari non possono porre termine anticipatamente al Trust.

Art. 8) Legge regolatrice.

A) Il Trust è regolato dalla legge di Jersey, Isole del Canale.

B) Previo consenso del Guardiano, il Trustee può in qualsiasi momento sostituire detta legge con altra, rispetto alla quale siano validi sia il Trust sia le sue principali disposizioni, specialmente riguardo la posizione dei Beneficiari, dandone comunicazione scritta ai Disponenti e al Guardiano.

In tale circostanza, il Trustee avrà il potere di modificare le disposizioni di questo atto che siano incompatibili o eccessivamente onerose rispetto alla nuova legge regolatrice.

Art. 9) Legge dell'amministrazione.

A) Le obbligazioni e la responsabilità del Trustee

sono disciplinate cumulativamente dalla legge regolatrice del Trust e dalla legge italiana.

B) Per l'applicazione della legge italiana il Trustee è considerato quale gestore di beni che, sebbene di sua proprietà, sono destinati a soddisfare esclusivamente interessi altrui e ad essere trasferiti ai Beneficiari.

C) La validità, l'efficacia e l'opponibilità degli atti del Trustee posti in essere in Italia o riguardanti beni immobili siti in Italia sono regolate dalla legge italiana.

Art. 10) Giurisdizione in caso di controversie.

A) Ogni controversia relativa all'istituzione o agli effetti del Trust o alla sua amministrazione o ai diritti dei Beneficiari o di qualsiasi altro soggetto menzionato in questo atto è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura dello Stato la cui legge regola il Trust ai sensi dell'articolo 8.

B) Ogni controversia relativa a questioni alle quali, in forza dell'art. 9, si applica la legge italiana è tuttavia obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana.

C) Ogni procedimento mirante a fare pronunciare dal Giudice la nomina del Trustee o del Guardiano o di dare direttive al Trustee è obbligatoriamente ed esclusivamente sottoposta alla magistratura italiana.

Art. 11) Riservatezza.

A) Salvo quanto disposto da questo Strumento o dalla legge regolatrice del Trust o del provvedimento di un Giudice avente giurisdizione in forza degli articoli che precedono o per altra causa, o in quanto sia ritenuto dal Trustee necessario in relazione al compimento di un atto di amministrazione o di disposizione o alla difesa in un procedimento giudiziario, il Trustee è tenuto a non comunicare ad alcuno alcuna informazione e a non consegnare alcun documento riguardanti il Trust.

B) Peraltro, alla morte dei Disponenti, il Trustee informerà il Beneficiario Principale dell'esistenza del Trust e delle sue principali disposizioni.

C) Il Trustee consegnerà ogni documento riguardante il Trust ai Beneficiari al Termine del Trust.

Art. 12) Nozione di incapacità.

A) Ovunque in questo Strumento si impieghi il termine "incapace" o "incapacità" si fa riferimento alla inidoneità di un soggetto di attendere in modo stabile, vigile e pronto alle incombenze della funzione alla quale il termine è riferito.

B) Tale inidoneità, per produrre effetti ai sensi di questo Strumento, deve essere attestata per iscritto da tre medici, uno fra i quali specializzato in neurologia e uno in psichiatria.

Art. 13) Forma degli atti.

Gli atti di cui agli articoli 8.B, 15, 20.A, 20.B, 20.C, 28.A, 28.B, 28.C debbono rivestire la forma autentica a pena di nullità.

Art. 14) Allegato.

A) Accede al presente Strumento un allegato, che ne costituisce parte integrante.

B) Le disposizioni contenute nell'allegato prevalgono su quelle contenute nel corpo del presente Strumento.

PARTE SECONDA: I BENEFICIARI

Art. 15) Variazione dei Beneficiari.

I Disponenti possono in qualsiasi momento modificare il tenore dell'allegato.

Art. 16) Trust protettivo.

I diritti spettanti ai Beneficiari sono oggetto di "protective trust" e quindi si applicano le forme di tutela consentite dall'art. 31 della Trusts (Jersey) Law 1984; esemplificativamente, tali diritti vengono meno qualora il titolare sia dichiarato fallito o su di essi si compiano atti conservativi o di esecuzione.

Art. 17) Incedibilità dei diritti dei Beneficiari.

I diritti dei Beneficiari non sono trasferibili né per atto fra vivi né a causa di morte.

PARTE TERZA: IL GUARDIANO DEL TRUST

Art. 18) Poteri del Guardiano.

A) In quanto l'atto di nomina, di cui all'art. 20, non disponga diversamente, il Guardiano è titolare di ogni potere attribuitogli in questo Strumento ed inoltre:

I) ha diritto di agire contro il Trustee in caso di violazione, da parte di quest'ultimo, delle disposizioni contenute in questo strumento o delle norme della legge regolatrice del Trust o di qualsiasi altra legge applicabile a uno specifico atto;

II) ha facoltà di esprimere la propria opinione su qualsiasi attività del Trust, anche se non ne venga richiesto dal Trustee.

B) Il Trustee è tenuto a rispettare con il massimo scrupolo la posizione del Guardiano interpretando ogni disposizione dubbia di questo Strumento nel senso della maggiore latitudine di tali prerogative.

C) Qualunque riferimento in questo Strumento al consenso del Guardiano:

I) comporta che il Trustee debba richiedere e ottenere tale consenso prima del compimento dell'atto al quale esso si riferisce, a pena di invalidità dell'atto medesimo e di responsabilità per ogni danno arrecato;

II) il consenso del Guardiano dovrà essere attestato nella medesima forma che rivestirà l'atto che il Trustee intende compiere, ma comunque in forma scritta.

Art. 19) Dimissioni del Guardiano.

A) Le dimissioni del Guardiano hanno effetto sette giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Trustee e ai Disponenti.

B) Il Guardiano permane nell'ufficio fino alla nomina del successore.

Art. 20) Successione del Guardiano.

A) Il Guardiano può nominare un proprio successore, dandone immediata comunicazione al Trustee e ai Disponenti: la nomina ha effetto dal momento della ricezione dell'ultima di tali comunicazioni.

B) I Disponenti possono revocare il Guardiano per mezzo di atto scritto comunicato anche al Trustee; tale revoca comporta di diritto la decadenza della nomina che abbia fatto il Guardiano.

C) I Disponenti possono nominare un successore del Guardiano, stabilendo il momento iniziale dell'esercizio dell'ufficio da parte del successore; tale nomina comporta di diritto la decadenza della nomina che abbia fatto il Guardiano.

Art. 21) Mancanza del Guardiano.

A) Qualora il Guardiano venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, alla sua nomina può provvedere il Trustee.

B) In mancanza, ogni riferimento al Guardiano in questo Strumento si intenderà omissivo.

PARTE QUARTA: IL TRUSTEE

Art. 22) Poteri del Trustee.

A) Il Trustee dispone dei Beni del Trust senza alcuna limitazione che non risulti in questo strumento e senza dovere mai altrimenti giustificare i propri poteri, che coincidono con quelli che la legge riconosce al proprietario o titolare dei Beni del Trust.

B) Il Trustee ha capacità processuale attiva e passiva in relazione ai Beni del Trust. Egli può comparire nella sua qualità di Trustee dinnanzi a notai e a qualunque pubblica autorità senza che

mai gli si possa eccepire mancanza o indeterminazione di poteri.

C) Resta fermo e impregiudicato il diritto del Trustee di rivolgersi all'autorità giudiziaria per ottenerne prescrizioni o direttive.

Art. 23) Indicazioni al Trustee.

A) Nell'esercizio della propria discrezionalità il Trustee terrà conto delle indicazioni del Guardiano, come manifestategli per iscritto, e ad esse si uniformerà qualora le ritenga conformi alle finalità del Trust.

B) Salve le disposizioni e le limitazioni espresse in questo Strumento, le facoltà e i poteri del Trustee rimangono tuttavia pieni.

Art. 24) Deleghe del Trustee.

A) Il Trustee è di regola tenuto a svolgere le proprie funzioni personalmente.

B) Egli, peraltro, può delegare il compimento di singole attività per un tempo determinato sotto il suo diretto controllo.

C) Il Trustee affida a strutture specializzate l'investimento dei Beni del Trust come disposto nel successivo articolo 33.

D) Il Trustee può nominare avvocati e procuratori.

Art. 25) Esonero da responsabilità.

A) Il Trustee è esonerato da responsabilità per i propri atti e omissioni, tranne quando egli si sia comportato in difformità dalle prescrizioni di legge ovvero:

I) abbia violato le disposizioni di questo Strumento;

II) abbia agito in conflitto, anche solo potenziale, di interessi, sebbene nessun danno ne sia derivato al Trust (in questo caso qualunque interessato potrà chiedere la revoca del Trustee al Guardiano o al giudice).

B) Il Trustee è esonerato da responsabilità per gli atti e omissioni dei terzi, da lui incaricati o delegati conformemente a quanto stabilito nell'art. 24:

I) qualora si tratti di professionisti e consulenti, ove essi siano legalmente abilitati a svolgere tale attività;

II) qualora si tratti di altri soggetti, salvo il caso di loro dolo o colpa grave, come intesi dalla legge italiana ovvero "fraud" o "gross negligence" come intesi dalla legge regolatrice.

C) Il Trustee è esonerato da responsabilità qualora, prima del compimento di un atto, abbia richiesto in buona fede e ottenuto un parere scritto da

parte di un legale abilitato e si sia comportato in conformità.

Art. 26) Rendiconto.

A) Il Trustee consegna annualmente al Guardiano l'inventario dei Beni del Trust, unitamente a una relazione sull'amministrazione.

B) Ove il Guardiano lo richieda, il Trustee deve sottoporsi a una verifica contabile e amministrativa, condotta da un professionista abilitato, nominato dal richiedente e compensato dal Trust.

C) Onde consentire al Guardiano l'esercizio delle facoltà di cui all'art. 18.A.II, il Trustee gli riferisce informalmente circa l'andamento dell'investimento dei Beni del Trust ogni volta che il Guardiano glielo chieda e di regola ogni sei mesi. Peraltro, a richiesta del Guardiano, il Trustee gli invia o gli fa inviare direttamente ogni documento riguardante l'amministrazione dei Beni del Trust.

Art. 27) Dimissioni del Trustee.

A) Le dimissioni del Trustee hanno effetto trenta giorni dopo che egli ne abbia dato comunicazione scritta al Guardiano e ai Disponenti.

B) Il Trustee permane nell'ufficio fino alla nomina del successore.

Art. 28) Successione del Trustee.

A) Il Trustee può nominare un proprio successore, dandone immediata comunicazione al Guardiano e ai Disponenti: la nomina ha effetto dal momento della ricezione dell'ultima di tali comunicazioni.

B) Il Guardiano può revocare il Trustee per mezzo di atto scritto comunicato anche ai Disponenti; tale revoca comporta di diritto la decadenza della nomina che abbia fatto il Trustee.

C) Il Guardiano può nominare un successore del Trustee, stabilendo il momento iniziale dell'esercizio dell'ufficio da parte del successore; tale nomina comporta di diritto la decadenza della nomina che abbia fatto il Trustee.

Art. 29) Mancanza del Trustee.

Qualora il Trustee venga a mancare, per revoca, dimissioni, morte o incapacità, senza un successore, e il Guardiano non nomini immediatamente un successore, provvede l'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'art. 10.C.

Art. 30) Trasferimento dei Beni del Trust in caso di mutamento del Trustee.

A) In caso di revoca o dimissioni del Trustee egli è tenuto:

I) a porre in essere senza indugio ogni necessario

ALLEGATO "A" AL N. 9912 DI RACCOLTA

Allegato all'atto costitutivo del trust denominato

"

"

Beneficiari in caso di morte del Beneficiario
Principale

A. BENEFICIARI DEL REDDITO

Il Beneficiario Principale.

I figli del Beneficiario Principale.

In loro mancanza: il coniuge non legalmente separato del Beneficiario Principale.

B. BENEFICIARI FINALI

I figli del Beneficiario Principale in quote eguali.

In loro mancanza: il trust " " istituito in data odierna.

atto per consentire al successore di esercitare i diritti spettanti al Trustee sui Beni del Trust e, in quanto risultanze pubblicitarie lo richiedano, per farlo risultare quale Trustee di questo Trust e proprietario o titolare dei Beni del Trust nella specifica qualità di Trustee di questo Trust;

II) a trasferire i Beni del Trust al successore, consegnandogli un rendiconto aggiornato e qualsiasi atto e documento in suo possesso che abbia attinenza con il Trust o i Beni del Trust, fornendogli ogni ragguaglio il nuovo Trustee ragionevolmente gli richieda e in genere ponendolo in grado, per quanto in suo potere, di prendere possesso dei Beni del Trust e di assolvere senza difficoltà le obbligazioni inerenti l'ufficio.

B) In caso di morte del Trustee le suddette obbligazioni di consegna fanno carico agli eredi.

C) In ciascuno dei casi che precedono è lecito a chi consegna atti e documenti di farne e trattenere copie, ma unicamente per avvalersene in caso di azioni promosse contro di lui.

Art. 31) Compenso del Trustee.

A) Le spese sostenute dal Trustee per l'adempimento delle sue funzioni sono a carico del Trust.

B) Chi nomina il Trustee ha diritto di convenire l'eventuale compenso a carico del Trust e il modo e il tempo della sua corresponsione.

PARTE QUINTA: I BENI DEL TRUST

Art. 32) Regime dei Beni del Trust.

A) Il Trustee è obbligato a tenere i Beni del Trust separati dai propri. In particolare:

I) tutte le volte che si tratti di beni o diritti iscritti o iscrिवibili in registri, pubblici o privati, il Trustee è tenuto a richiederne l'iscrizione o nella sua qualità di Trustee o al nome del Trust o in qualsiasi altro modo che riveli l'esistenza del Trust;


II) i rapporti bancari istituiti dal Trustee e tutti i contratti da lui stipulati saranno intestati o al Trust o al Trustee nella sua qualità.

B) Il Guardiano e chiunque altro vi abbia interesse potranno rivendicare i Beni del Trust qualora il Trustee, in violazione dei propri obblighi, li abbia o confusi con i propri o alienati o su di essi abbia costituito diritti di terzi.

Art. 33) Investimenti.

A) Il tipo, le modalità e il grado di rischio degli investimenti dei Beni del Trust sono determinati dai Disponenti. Di conseguenza:

I) qualora i Disponenti trasferiscano al Trustee



strumenti di investimento amministrati o gestiti da struttura scelta dai Disponenti, il Trustee subentra ai Disponenti nei rapporti con tale struttura e, ferma la necessità di porre ogni rapporto al nome del Trust o del Trustee nella specifica qualità, non deve modificare alcuna modalità di amministrazione o gestione, nè il tipo e il grado di rischio degli investimenti, se non in quanto specificamente previsto in questo Strumento o per l'esercizio dei poteri che questo Strumento gli attribuisce;

II) i Disponenti possono chiedere al Trustee di rivolgersi ad altra struttura o di variare tipo, modalità e grado di rischio degli investimenti e il Trustee è tenuto ad aderire a tale richiesta, a meno che egli ritenga che in tal modo la consistenza dei Beni del Trust sia posta in pericolo.

B) Il Trustee, previo consenso del Guardiano, può risolvere il rapporto con la suddetta struttura e rivolgersi ad altra qualora, a suo giudizio, essa non operi in maniera soddisfacente.

PARTE SESTA: REDDITO E DISTRIBUZIONE DEI BENI DEL TRUST

Art. 34) Nozione di reddito del Trust.

Per "reddito del Trust" si intende ogni frutto, dividendo, interesse o altra utilità prodotto dai Beni del Trust.

Art. 35) Trust di accumulazione.

A) Salvo quanto disposto negli articoli che seguono, il reddito del Trust, assolto ogni costo inerente l'amministrazione dei Beni del Trust e ogni altro costo inerente il Trust, è mantenuto dal Trustee nel Trust, incrementandone il patrimonio.

B) L'accumulazione del reddito del Trust ha termine:

I) al momento del matrimonio del Beneficiario Principale o, in mancanza, al compimento del trentesimo anno di età, ma comunque:

II) alla morte del beneficiario principale.

Art. 36) Necessità dei Beneficiari e dei Disponenti.

A) Qualora il Guardiano gliene segnali l'opportunità, il Trustee stipula idonee polizze sanitarie in favore dei Beneficiari o dei loro discendenti.

B) Il Trustee è tenuto a valutare periodicamente se i Beneficiari abbiano necessità di somministrazione di mezzi finanziari:

I) per ragioni di malattia o di studio ovvero

II) di sopravvenute difficoltà, che non consentano loro di mantenere il loro ordinario tenore di vi-



ta.

C) Qualora si verifichi una di queste circostanze, il Trustee, sentito il parere del Guardiano, è tenuto a devolvere ai Beneficiari, o ad impiegare direttamente in loro favore, le somme di denaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell'alienazione di Beni del Trust e considerando tale devoluzione quale anticipata corresponsione di quanto spetterebbe a tali Beneficiari al termine del Trust.

D) Il Trustee è altresì tenuto a valutare periodicamente se i Disponenti abbiano necessità di somministrazione di mezzi finanziari a causa di sopravvenute difficoltà, che non consentano loro di mantenere il loro ordinario tenore di vita.

Ove si verifichi questa circostanza, il Trustee è tenuto a devolvere ai Disponenti le somme di denaro necessarie, ottenute anche per mezzo dell'alienazione dei Beni del Trust.

Art. 37) Investimenti in favore del Beneficiario Principale.

A) Qualora il Beneficiario Principale dia inizio a una propria attività commerciale o professionale il Trustee, sentito il parere del Guardiano, è tenuto a somministrargli i mezzi finanziari per compiere i necessari investimenti.

B) Qualora il Beneficiario Principale lo richieda, il Trustee può acquistare un immobile nel quale il Beneficiario Principale vada ad abitare, intestandolo o al Beneficiario Principale o al Trust o a una società appositamente costituita o a un trust appositamente istituito.

Art. 38) Reddito del Trust.

A) Cessato il periodo dell'accumulazione, il reddito del Trust, assolto ogni costo relativo all'amministrazione dei Beni del Trust e ogni altro costo inerente il Trust e ferme le disposizioni dei due precedenti articoli, è impiegato dal Trustee come segue.

B) Il Trustee versa mensilmente al Beneficiario Principale, o impiega secondo le sue direttive, la somma che risulta applicando all'importo di dieci milioni l'indice dell'inflazione (risultante dall'indice ISTAT del costo della vita) occorsa dalla data di questo Strumento alla data di inizio dei versamenti al Beneficiario Principale;

I) detta somma è rivalutata ogni dodici mesi;

II) ogni eccedenza del reddito rispetto a detta somma incrementa il patrimonio del Trust;

III) qualora il reddito del Trust sia insufficiente-



te per la corresponsione di detta somma, essa è ridotta alla somma che corrisponde al reddito del Trust.

C) Qualora il Beneficiario Principale muoia durante il vigore del Trust lasciando i figli: il Trustee versa loro (e, qualora minori, a chi esercita su di essi la potestà genitoriale) o impiega direttamente in loro favore, le somme che, sentito il Guardiano, ritiene siano sufficienti per provvedere alle loro necessità di vita ordinaria e di studio.

D) Qualora il Beneficiario Principale muoia durante il vigore del Trust senza lasciare figli, ma lasciando il coniuge non legalmente separato: il Trustee può versargli la somma mensile che, sentito il Guardiano, ritiene sia sufficiente per provvedere alle sue necessità di vita ordinaria.

Art. 39) Impiego del capitale

A) In qualunque momento successivamente al compimento del 35.mo anno di età da parte del Beneficiario Principale, il Trustee, previo parere favorevole del Guardiano, può corrispondergli somme eccedenti il reddito del Trust fino all'esaurimento dei Beni del Trust.

B) L'esercizio di questo potere è interamente discrezionale.

Art. 40) Destinazione finale dei Beni del Trust.

Entro un ragionevole tempo successivo al termine finale di durata del Trust, e comunque entro sei mesi, il Trustee trasferisce i Beni del Trust al Beneficiario Principale o, in caso di sua morte, ai soggetti denominati Beneficariii Finali nell'allegato secondo la quota spettante a ciascuno.


Art. 41) Aspetti fiscali della distribuzione.

Nel procedere alla distribuzione dei Beni del Trust, il Trustee cura la scelta delle soluzioni fiscalmente più efficienti.

Art. 42) Anticipazione della distribuzione.

Il Trustee, con il consenso del Guardiano, può, secondo le forme prescritte dalla legge regolatrice, dichiarare che taluni Beni del Trust formano oggetto di trusts in quel momento istituiti dal Trustee in favore di uno o più fra i Beneficariii, con la conseguenza che tali beni non sono più soggetti alle norme del presente Strumento, ma a quelle dell'atto istitutivo stipulato dal Trustee. Le parti mi esonerano dalla lettura dell'allegato, dichiarando di averne esatta conoscenza.

Del presente atto, scritto da persona di mia fiducia a macchina con nastro indelebile su circa ven-



ticinque pagine di sette fogli, io Notaio ne ho data lettura, presenti le testimoni, ai comparenti, i quali da me interpellati lo approvano ed unitamente alle testimoni ed a me Notaio lo sottoscrivono.

F.to

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN PIU' FOGLI MUNITI DELLE PRESCRITTE FIRME, ED AI SUOI ALLEGATI. NEI MIEI ROGITI CHE SI RILASCIA PER USO *consentito*

ROMA *14 gennaio 1900*



Enrico